

Partner di



Dott. Sandro Guarnieri
Dott. Marco Guarnieri
Dott. Corrado Baldini
Dott. Paolo Fantuzzi

Dott.ssa Clementina Mercati
Dott.ssa Sara Redeghieri
Dott.ssa Elisa Cattani
Dott. Paolo Caprari
Dott.ssa Beatrice Cocconcelli
Dott. David Coi
Dott. Daniele Pecora
Dott.ssa Veronica Praudi

Avv. Simone Baldini
Avv. Francesca Palladi

A tutti i sigg.ri Clienti
Loro sedi

Reggio Emilia, lì 13/12/2021

CIRCOLARE N. 67-2021

Approfondimento

Oggetto: Quando vanno iscritte tra le rimanenze le merci in viaggio

Il Principio contabile OIC 13 precisa che il momento a partire dal quale un bene può essere incluso nel magazzino coincide con quello in cui l'azienda assume i rischi e i benefici connessi allo stesso. Il trasferimento dei rischi e dei benefici avviene di solito col trasferimento della proprietà secondo le modalità contrattualmente stabilite. Se, in virtù di specifiche clausole contrattuali, non vi è coincidenza tra la data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici e la data in cui viene trasferito il titolo di proprietà, prevale la data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici.

Il momento del passaggio dei rischi è individuato in modo inequivocabile dal termine di resa *Incoterms* (*International Commercial Terms*) ove lo stesso sia stato indicato in modo chiaro e completo nel contratto. Gli *Incoterms* attualmente in vigore sono stati approvati dalla Camera di Commercio Internazionale nel 2019 e sono operativi dal 2020 (si veda la tabella allegata tratta dalla Camera di Commercio Internazionale).

A fine esercizio si pone il problema dell'inventariazione delle merci già spedite dal venditore, ma non ancora pervenute all'acquirente (ancora in viaggio), con la necessità di individuare, in base agli *Incoterms*, il soggetto a carico del quale sussistono i rischi e i benefici contrattualmente previsti.

Facciamo alcuni esempi:

Sede legale
Via Emilia all'Angelo n. 44/B
42124 Reggio Emilia
CF 01180810358
Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it
Web www.sgbstudio.it

- 1) nel 2021 A vende a B con la clausola *ex works* (o Franco Fabbrica) merce messa a disposizione di B entro il 31 dicembre, ma che B riceve nel proprio stabilimento nel 2022; al 31.12.2021 i rischi sono già passati a B e, quindi, la merce non va inventariata da A ma da B;
- 2) nel 2021 A vende a B con la clausola DAP (*Delivered at Place* ovvero Reso nel Luogo) merce che B riceve nel 2022; al 31.12.2021 i rischi sono ancora a carico di A che pertanto dovrà inventariare la merce nel proprio magazzino.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

SGB & Partners - Commercialisti

Sede legale
Via Emilia all'Angelo n. 44/B
42124 Reggio Emilia
CF 01180810358
Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it
Web www.sgbstudio.it